

Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario



Editore

Servizio fitosanitario federale SFF, un'unità congiunta dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel settore della salute dei vegetali.

Versione

1.2 del 15 aprile 2022 (Prima edizione: 27.02.2020)

Online

Il presente manuale è consultabile sotto www.salute-dei-vegetali.ch > *Passaporto fitosanitario*

Riserva

Sono fatte salve le disposizioni delle ordinanze sulla salute dei vegetali della Confederazione.

Indice

1	Introduzione	5
2	Definizioni	6
3	Basi legali	7
4	Obbligo del passaporto fitosanitario	8
4.1	Merchi con obbligo del passaporto fitosanitario	8
4.2	In quali casi è prescritto un passaporto fitosanitario?	9
4.3	Cessione di passaporti fitosanitari.....	10
4.4	Autorizzazioni eccezionali	10
4.5	Obblighi in caso di acquisto di merci con obbligo del passaporto fitosanitario	11
5	Omologazione	11
5.1	Obbligo di omologazione	11
5.2	Condizioni di omologazione.....	11
5.3	Procedura di omologazione.....	12
5.4	Controllo dell'omologazione	12
6	Obblighi delle aziende omologate	13
6.1	Obblighi generali.....	13
6.2	Obblighi di tenere un registro	14
7	Piani di gestione dei rischi	15
8	Formato e contenuto del passaporto fitosanitario	17
8.1	Formato	17
8.2	Passaporto fitosanitario «normale»	19
8.2.1	Stemma	19
8.2.2	Scritta «Plant Passport»	19
8.2.3	Nome botanico o oggetto (lettera A)	19
8.2.4	Paese e numero di omologazione (lettera B).....	20
8.2.5	Codice di tracciabilità (lettera C)	20
8.2.6	Paese di origine (lettera D).....	21
8.2.7	Elementi integrativi (facoltativi).....	21
8.3	Facilitazione per determinati vegetali destinati al mercato svizzero (Plantae).....	22
8.4	Passaporti fitosanitari con più generi o specie	22
8.5	Passaporto fitosanitario per le zone protette	22
8.6	Combinazione con etichette di certificazione	23
9	Rilascio di passaporti fitosanitari	23
9.1	Principi	24
9.2	Condizioni specifiche delle merci per il passaporto fitosanitario	25
9.3	Autocontrollo.....	26
9.4	Apposizione dei passaporti fitosanitari	26
9.5	Rimozione dei passaporti fitosanitari.....	26
9.6	Sostituzione di passaporti fitosanitari	26

10	Obbligo di notifica delle aziende.....	26
11	Domande frequenti.....	27
	Allegato 1: Sementi soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario	29
	Allegato 2: Schemi decisionali per la scelta del tipo di passaporto fitosanitario corretto	30
	Allegato 3: Modelli di passaporti fitosanitari.....	32
	Allegato 4: Merci per le quali è sempre prescritto un codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario («merci a elevato rischio fitosanitario»).....	36
	Allegato 5: Utilizzo della facilitazione Plantae in Svizzera	37
	Allegato 6: Passaporti fitosanitari con più generi o specie	39

1 Introduzione

Le malattie e i parassiti delle piante si diffondono per lo più piantando determinate piante o parti di esse. Possono causare ingenti danni economici, sociali ed ecologici. Il sistema del passaporto fitosanitario della Svizzera e dell'UE è una misura preventiva di gestione dei rischi per rendere più sicuro il commercio di sementi e materiale vegetale e in tal modo proteggere meglio le piante da parassiti e malattie.

A chi si rivolge questo manuale e cosa contiene?

Il presente manuale si rivolge in primo luogo ai professionisti che devono rilasciare passaporti fitosanitari e hanno bisogno di informazioni dettagliate in merito. Si rivolge altresì ad altri professionisti nonché a persone private interessate che desiderano saperne di più sul passaporto fitosanitario e sul sistema su cui esso si basa. Contiene pertanto sia informazioni generali sul passaporto fitosanitario sia spiegazioni dettagliate delle disposizioni legali per la loro attuazione nella pratica.

Cos'è un passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio (trasferimento) di merci di origine vegetale regolamentate all'interno della Svizzera e sul territorio dell'UE. Comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie. Può essere rilasciato soltanto dalle aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese in questione (in Svizzera il Servizio fitosanitario federale, SFF).

Cosa non è un passaporto fitosanitario?

Il passaporto fitosanitario non è un «marchio» che accompagna la pianta per tutta la vita. È pensato soltanto come un attestato ufficiale per i canali commerciali. Quando la merce giunge al luogo di destinazione o alla fine della catena commerciale, il passaporto può essere rimosso.

A cosa serve il passaporto fitosanitario?

Il diritto sulla salute dei vegetali ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti particolarmente pericolosi per i vegetali. Il modo più efficace per tali organismi nocivi di diffondersi è attraverso il commercio di materiale vegetale infestato. Per i vegetali destinati alla piantagione tale rischio è particolarmente elevato.

Affinché si possa ridurre considerevolmente l'elevato rischio d'introduzione e di diffusione di organismi nocivi tramite il commercio, si applicano condizioni specifiche per determinate merci di origine vegetale, come piante, nesti, tuberi, sementi, eccetera. In particolare, le superfici sulle quali sono prodotte tali merci vengono sottoposte regolarmente a controlli ufficiali e controllate dall'azienda stessa riguardo alla presenza di organismi nocivi regolamentati.


Quali sono le funzioni del passaporto fitosanitario?

- Conferma all'acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e adempie tutte le condizioni fitosanitarie prescritte per il commercio (è indenne da organismi da quarantena, rispetta le disposizioni sugli organismi regolamentati non da quarantena).
- Assicura la tracciabilità delle merci lungo la catena commerciale in caso di infestazione e questo nelle due direzioni: se lungo la catena commerciale è constatata un'infestazione, è possibile risalirne all'origine fino alla particella di produzione della merce. Se si constata la comparsa di un organismo nocivo nella produzione, si possono eventualmente individuare rapidamente le merci infestate, o presunte tali, già in commercio evitando così l'insediamento e l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno o del parassita.

2 Definizioni

Passaporto fitosanitario

Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio (trasferimento) di merci di origine vegetale regolamentate all'interno della Svizzera e con l'UE. È la prova, per l'acquirente, che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie. Può essere rilasciato soltanto dalle aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese in questione (in Svizzera il Servizio fitosanitario federale, SFF).



Acquirenti

Gli acquirenti sono i clienti diretti di un'azienda, ovvero le persone o le aziende cui vengono ceduti vegetali o parti di vegetali.

Gli acquirenti professionisti sono persone/aziende che utilizzano vegetali o parti di vegetali a fini professionali o commerciali, come ad esempio, agricoltori, silvicoltori, centri di giardinaggio, vivai, borse dei fiori, aziende commerciali, grossisti, giardinieri paesaggisti, giardinieri di cimiteri, enti per il verde pubblico cittadino, proprietari di boschi.

Gli acquirenti non professionisti sono persone che utilizzano vegetali o parti di vegetali a fini non professionali o commerciali (fabbisogno personale).

Consumatori finali

Le persone che utilizzano per ultime (ultimo anello della catena commerciale) vegetali o parti di vegetali. Esempio: se un'azienda vende vegetali a un centro di giardinaggio che a sua volta li rivende a privati, i privati sono i consumatori finali.

Lotto

L'unità più piccola, utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione, di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile. Un lotto è quindi l'unità di vendita di un determinato «prodotto» di un'azienda che ha sempre la stessa origine e la stessa composizione. Il lotto è costituito da un solo tipo di merce.



Esempio: 120 meli con lo stesso luogo di produzione ceduti a un cliente in una fornitura.

Fornitura

Una fornitura è composta da uno o più lotti di un'azienda spostati con lo stesso mezzo di trasporto e indirizzati allo stesso destinatario.



Organismo da quarantena

Un agente patogeno o un parassita di potenziale importanza economica, non presente in Svizzera oppure presente soltanto localmente.

Per gli organismi da quarantena vige l'obbligo di notifica e di lotta generale. Negli organismi da quarantena rientrano, ad esempio, il batterio *Xylella fastidiosa* e il tarlo asiatico del fusto.

Organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ)

Un agente patogeno o un parassita presente in Svizzera e che si diffonde principalmente mediante piante ospiti specifiche destinate alla piantagione. A causa della sua diffusione, un ORNQ non adempie (più) i criteri per un organismo da quarantena. Tuttavia, poiché la sua presenza su sementi e materiale vegetale avrebbe conseguenze economiche non accettabili, devono essere adottate misure fitosanitarie concernenti il materiale di moltiplicazione. Tra gli ORNQ rientrano, ad esempio, il fuoco batterico per la frutta a granello, il virus Sharka per la frutta a nocciolo e la malattia delle bande rosse del pino.

Zona protetta

A determinate condizioni, per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che non sono già regolamentati come organismi da quarantena, in Svizzera e nell'UE possono essere delimitate aree indenni, dette zone protette. Attualmente non ci sono zone protette in Svizzera.

CePa

CePa è il nome dell'applicazione informatica che dal 2020 è utilizzata per l'esecuzione digitale dei processi e la corrispondenza nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario e della certificazione ufficiale di materiale di moltiplicazione. Ad esempio, le omologazioni e la notifica annuale di produzione per i controlli ufficiali si svolgono mediante quest'applicazione.

3 Basi legali

Le disposizioni fondamentali sul passaporto fitosanitario sono sancite nell'ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali OSaIV; RS 916.20). Fondata sulla legge sull'agricoltura e sulla legge forestale, è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Le disposizioni tecniche nonché gli elenchi delle merci regolamentate e degli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono contenuti nell'ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Le misure urgenti e le disposizioni fitosanitarie temporanee sono disciplinate in due ordinanze; una dell'UFAG (OMF-UFAG; RS 916.202.1) e una dell'UFAM (OMF-UFAM; RS 916.202.2).

Il settore della salute dei vegetali è parte dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE. In base a tale accordo, le disposizioni relative al passaporto fitosanitario della Svizzera sono equivalenti a quelle dell'UE.

4 Obbligo del passaporto fitosanitario

4.1 Merci con obbligo del passaporto fitosanitario

Per le seguenti merci all'interno della Svizzera e nel commercio con l'UE vige l'obbligo del passaporto fitosanitario.

- Vegetali e parti di vegetali (escl. sementi) piantati, che saranno piantati o ripiantati, indipendentemente dalla specie botanica. Per esempio piante in vaso, composizioni floreali in vaso, piantimi, talee, nesti, colture di tessuti, bulbi, tuberi, eccetera. Tra questi rientrano, per esempio, anche piante aromatiche in vaso, manti erbosi in rotoli e piante acquatiche.
- Sementi di determinate specie (cfr. sotto)
- Agrumi con foglie e peduncoli
- Legno dei generi *Juglans* (noce reale), *Platanus* (platano) e *Pterocarya* (noce alato)
- Vegetali e parti di vegetali non destinati alla piantagione (escl. frutti e sementi) di determinati generi:
 - *Choisya* (arancio del Messico) e suoi ibridi
 - *Citrus* (agrumi), *Fortunella* (kumquat), *Poncirus* (arancio amaro) e loro ibridi (incl. frutti con foglie e peduncoli)
 - *Casimiroa*
 - *Clausena*
 - *Murraya* (gelsomino arancio, albero del curry)
 - *Vepris*
 - *Zanthoxylum*
 - *Vitis* (vite)

Sementi con obbligo del passaporto fitosanitario

- Per le sementi dei seguenti generi e specie è prescritto un passaporto fitosanitario:
 - *Capsicum* L. (peperone)
 - *Pinus* L. (pino)
 - *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco (abete di Douglas)
 - *Solanum lycopersicum* L. (sementi di pomodoro)
 - *Solanum tuberosum* L. (sementi di patate)
- Per le sementi di altri generi e specie di cui all'allegato 1 è prescritto un passaporto fitosanitario solo se sono destinate all'uso commerciale (p.es. produzione agricola).

(Le sementi prodotte prima del 31.12.2019 possono essere ancora messe in commercio in Svizzera senza passaporto fitosanitario conformemente all'ordinanza sulla salute dei vegetali).



Non sono soggetti all'obbligo del passaporto fitosanitario i fiori recisi, gli alberi di Natale (recisi), le patate e le cipolle di consumo nonché prodotti vegetali di consumo simili, che non sono destinati all'ulteriore coltivazione da parte dei clienti e che non comportano un rischio fitosanitario noto.

4.2 In quali casi è prescritto un passaporto fitosanitario?



Principio

Un passaporto fitosanitario è prescritto in caso di cessione (a titolo oneroso o gratuito) di merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario all'interno della Svizzera o nel commercio con l'UE. Il passaporto fitosanitario dell'UE è valido anche in Svizzera e viceversa.

In altre parole: il passaporto fitosanitario è necessario per l'importazione dall'UE, per la messa in commercio all'interno della Svizzera e per l'esportazione nell'UE. Qui vige l'obbligo del passaporto fitosanitario per il trasferimento tra Stati membri e sul territorio del singolo Stato membro.

Deroghe all'obbligo del passaporto fitosanitario

- In caso di cessione diretta a persone che non utilizzano le merci per scopi commerciali o professionali (p.es. giardinieri per hobby), non è in genere prescritto un passaporto fitosanitario, tranne nei seguenti casi.

Contratti a distanza: le merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza (Internet, telefono, fax, catalogo, ecc.) cedute a privati devono essere scortate da un passaporto fitosanitario, se queste vengono spedite per posta o con un servizio di corriere. Nel commercio online, in linea di principio è quindi prescritto un passaporto fitosanitario per le merci regolamentate. Non è necessario il rilascio di un passaporto fitosanitario se le merci sono ordinate in Internet o per telefono, ma ritirate in loco dai clienti privati (es. "click and collect"), .

Zone protette: per l'introduzione di determinate merci in una zona protetta e per la cessione all'interno di una zona protetta l'obbligo del passaporto fitosanitario si applica anche ai privati. Attualmente non ci sono zone protette in Svizzera.


- **Traffico turistico:** se la merce regolamentata è importata dall'UE per il consumo privato e nei bagagli personali, non è prescritto un passaporto fitosanitario.
- **Scambio tra privati in Svizzera:** Lo scambio tra privati a titolo gratuito tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. Internet) di vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione all'interno della Svizzera non è soggetto all'obbligo del passaporto fitosanitario, a condizione che sia il mittente sia il destinatario non utilizzino la merce a scopi professionali o commerciali.
- Per determinati scopi il SFF, su richiesta, può autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto fitosanitario. → Cfr. punto 4.4 Autorizzazioni eccezionali.



Acquisto di merci con obbligo del passaporto fitosanitario scortate da un passaporto fitosanitario

Le persone e le aziende che utilizzano materiale vegetale a scopi commerciali o professionali (agricoltori, silvicoltori, ortoflorovivaisti, giardinieri paesaggisti, vivai, centri di giardinaggio, grossisti, enti per il verde pubblico cittadino, ecc.) possono acquistare merci con obbligo del passaporto fitosanitario soltanto se sono scortate dal passaporto fitosanitario. In caso di cessione di merci regolamentate a tali persone o aziende, sul lotto deve pertanto figurare un passaporto fitosanitario.

Il campo di applicazione del passaporto fitosanitario è rappresentato in maniera semplificata nella figura seguente:



Rappresentazione semplificata del campo di applicazione del passaporto fitosanitario: per i canali commerciali verdi è prescritto un passaporto fitosanitario, per quelli grigi invece no.

4.3 Cessione di passaporti fitosanitari

Se una merce acquistata con un passaporto fitosanitario è destinata direttamente alla rivendita (ovvero senza ulteriore coltivazione o stoccaggio intermedio per oltre un periodo di vegetazione), in linea di principio il passaporto fitosanitario ricevuto con la merce può essere ceduto. Deve essere rilasciato un nuovo passaporto fitosanitario soltanto se un lotto viene suddiviso, a meno che i lotti che ne derivano dispongano già di un passaporto fitosanitario.

Se dopo l'acquisto si svolge una fase di produzione (p.es. innesto, travaso) o la merce viene stoccata nell'azienda per più di un periodo di vegetazione, l'azienda deve rilasciare un nuovo passaporto fitosanitario (con il suo numero di omologazione). Ciò è necessario poiché queste operazioni comportano un nuovo rischio fitosanitario.

Per poter rilasciare un nuovo passaporto fitosanitario, in generale deve essere garantito che la merce adempia ancora i requisiti (cfr. in basso) e che sia ancora assicurata la tracciabilità.

4.4 Autorizzazioni eccezionali

A scopo di ricerca e per la conservazione di risorse fitogenetiche minacciate, il SFF, su richiesta, autorizza eccezioni all'obbligo del passaporto fitosanitario in Svizzera.

→ Il modulo di domanda è disponibile alla pagina Internet del SFF sotto www.salute-dei-vegetali.ch > *Commercio di materiale vegetale* > *Autorizzazioni eccezionali* ([link diretto](#))

4.5 Obblighi in caso di acquisto di merci con obbligo del passaporto fitosanitario

Le persone e le aziende che utilizzano materiale vegetale a scopi commerciali o professionali (agricoltori, silvicoltori, ortoflorovivaisti, giardinieri paesaggisti, vivai, centri di giardinaggio, commercianti all'ingrosso, enti per il verde pubblico cittadino, ecc.), possono acquistare merci con obbligo del passaporto fitosanitario solo se sono scortate dal passaporto fitosanitario. Al momento dell'acquisto devono inoltre controllare se il passaporto fitosanitario è stato rilasciato correttamente (se non è il caso, informano il SFF).



Le aziende e i privati non omologati devono conservare i passaporti fitosanitari?

No. L'obbligo di registrazione vige soltanto per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari (cfr. punto 6.2 Obbligo di tenere un registro). La tracciabilità è garantita solo lungo la catena commerciale. Dal momento in cui i vegetali sono giunti all'utilizzatore finale, questa non è più garantita. Il SFF raccomanda tuttavia di registrare e conservare i passaporti fitosanitari e i loro contenuti.

5 Omologazione

5.1 Obbligo di omologazione



Principio

Le aziende che mettono in commercio merci che possono essere messe in commercio soltanto con un passaporto fitosanitario, e che per tali merci rilasciano passaporti fitosanitari necessitano di un'omologazione da parte del SFF (art. 76 OSaIV).

Per quali merci e in quali casi devono essere rilasciati passaporti fitosanitari vedasi il punto 4. Le aziende omologate sono autorizzate a rilasciare autonomamente il passaporto fitosanitario.

5.2 Condizioni di omologazione

Il SFF, su richiesta, omologa un'azienda per il rilascio di passaporti fitosanitari se è dimostrato che essa adempie tutte le seguenti condizioni:

- L'azienda è in grado di analizzare la sua merce onde stabilire se presenta organismi nocivi particolarmente pericolosi (organismi da quarantena, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi regolamentati non da quarantena¹).
- Essa dispone delle necessarie conoscenze per riconoscere la presenza di questi organismi nocivi e i loro sintomi e conosce le misure per prevenire la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi². Il modo in cui queste conoscenze debbano essere dimostrate (ad esempio superando un esame o frequentando un corso) sarà definito dal SFF in una fase successiva.
- Essa dispone di sistemi e procedure che consentono di garantire la tracciabilità della merce.



Anche singole persone possono richiedere un'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari se commerciano piante a titolo professionale e adempiono le condizioni prescritte (cfr. anche i punti 5.2 e 6). Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio fitosanitario federale (SFF).

¹ Questi organismi nocivi sono menzionati nell'ordinanza OSaIV-DEFR-DATEC agli allegati 1-3.

² Il materiale informativo del SFF per le aziende omologate è in fase di elaborazione e sarà disponibile a partire dall'estate 2022.

5.3 Procedura di omologazione

La procedura di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari comprende le seguenti fasi:

1. presentazione della domanda di omologazione attraverso l'applicazione informatica CePa (cfr. informazioni sotto www.salute-dei-vegetali.ch > CePa). In via alternativa, l'omologazione può essere richiesta con il modulo di domanda disponibile sotto www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario > Moduli.
2. rilascio, da parte del SFF, di un numero di omologazione;
3. rilascio, da parte del SFF, di un'omologazione sotto forma di una decisione, sempreché tutte le condizioni di omologazione siano adempiute (cfr. in alto).

5.4 Controllo dell'omologazione

Il SFF è stato incaricato dal Consiglio federale di controllare, in linea di principio una volta all'anno, se un'azienda adempie ancora le condizioni per l'omologazione e i suoi obblighi. Esso è tenuto a verificare,

- sulla base di un **controllo amministrativo**, se l'azienda rispetta tutti gli obblighi prescritti (obbligo di tenuta del registro, garanzia della tracciabilità, autocontrollo delle particelle e delle merci, corretto rilascio dei passaporti fitosanitari, ecc.) e se sono presenti le conoscenze necessarie in merito (p.es. conoscenze sugli organismi nocivi rilevanti e sulle misure di lotta; trovate una scheda informativa in merito ai controlli amministrativi delle aziende omologate ([link diretto](#)) sul sito del SFF www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario); e
- sulla base di un **controllo fitosanitario**, se le superfici di produzione e le merci sono indenni da organismi da quarantena e adempiono le disposizioni concernenti gli organismi regolamentati non da quarantena (esecuzione di controlli visivi, campionature e analisi di laboratorio).

Frequenza dei controlli ufficiali

Di norma i controlli summenzionati devono essere effettuati una volta all'anno dal SFF o da un'organizzazione di controllo da esso incaricata (Concerplant, Vitiplant, CSO, ecc.). A seconda del rischio, che dipende dal tipo e dal quantitativo di merci trattate/prodotte e dall'attuale situazione dell'infestazione, la frequenza dei controlli può aumentare o diminuire. Sulla base delle disposizioni legali in materia della salute dei vegetali e della situazione fitosanitaria attuale, il SFF stabilisce ogni anno un punto focale di controllo contenente le piante e le merci che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario. Sulla base del punto focale di controllo, il SFF pubblica una lista delle piante soggette all'obbligo di registrazione destinata alle aziende omologate. Al fine di mantenere questa lista il più costante possibile nel corso degli anni, essa contiene un elenco di piante più esteso rispetto a quelle incluse nel punto focale annuale. L'elaborazione di un piano di gestione dei rischi e il suo riconoscimento da parte del SFF può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali (cfr. punto 7).

Tasse per i controlli ufficiali

Per l'esecuzione dei controlli ufficiali sono riscosse tasse dal SFF o dalle organizzazioni di controllo da esso incaricate.

- Le tasse per i controlli effettuati dal SFF sono stabilite nell'ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11). Per ogni controllo vengono fatturati un importo forfettario per la trasferta, pari a 100 franchi, e il dispendio orario (90 fr./ora) per l'esecuzione dei controlli in loco.
- Le organizzazioni di controllo incaricate applicano tasse proprie il cui importo, però, non differisce sostanzialmente da quelle dell'UFAG.

6 Obblighi delle aziende omologate

6.1 Obblighi generali

Per le aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari vigono i seguenti obblighi generali.

- **Obbligo di notifica: notificare immediatamente qualsiasi sospetto sulla presenza di organismi da quarantena al SFF (tel. +41 58 462 25 50)** (le aziende non omologate e i privati devono notificare immediatamente qualsiasi sospetto al servizio cantonale competente.)
- Le merci con obbligo del passaporto fitosanitario possono essere acquistate soltanto se sono scortate da un passaporto fitosanitario. Le aziende omologate devono controllare se i passaporti fitosanitari ricevuti sono stati rilasciati correttamente. Se non è il caso (o se le merci sono infestate da un organismo da quarantena), tali aziende devono informare il più presto possibile il SFF.
- Le modifiche delle informazioni fornite al momento dell'omologazione (p.es. categorie di merci prodotte, persone di contatto, indirizzo, ecc.) devono essere notificate al SFF (tramite CePa) entro 30 giorni (modifiche dell'indirizzo vanno notificate tramite il registro di commercio o altri registri).
- Conoscenze nel settore della salute dei vegetali: saper riconoscere i sintomi di organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per l'azienda in ragione dei vegetali in essa presenti (organismi da quarantena, organismi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi regolamentati non da quarantena³) e sapere quali misure di lotta vanno adottate (il materiale informativo in merito verrà messo a disposizione dal SFF, che definirà inoltre il modo in cui queste conoscenze debbano essere dimostrate).
- Controllo (visivo) a cadenza regolare dello stato di salute delle merci, in particolare prima del rilascio di un passaporto fitosanitario (il SFF sta elaborando direttive e materiale informativo in merito). Tenuta di un registro dei controlli nonché delle misure prese in caso di sospetto o di infestazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso (le registrazioni devono essere conservate per almeno tre anni).
- Rilevamento e sorveglianza dei punti dei processi aziendali che rappresentano un rischio fitosanitario. Tenuta di un registro sul rilevamento e sulla sorveglianza di tali punti (le registrazioni devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, vanno presentate al SFF).
- Elaborazione di un piano d'emergenza che specifichi le misure di emergenza da adottare in caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, al fine di impedirne l'insediamento e la diffusione. La documentazione necessaria sarà fornita dal SFF.
- Produzione / ulteriore coltivazione: le superfici di produzione e le merci prodotte devono essere notificate annualmente al SFF in CePa. Il SFF rende noto ogni anno un elenco con i generi e le specie per i quali è obbligatoria una notifica in CePa (v. «Lista delle piante soggette all'obbligo di registrazione» sotto www.salute-dei-vegetali.ch > CePa > Documentazione). Piante non soggette all'obbligo di registrazione vanno inserite come tipo di pianta (es. "Herb other").
 - Per «produzione» si intende anche l'ulteriore coltivazione (p.es. innesto, travaso, ecc.) e lo stoccaggio (non isolato), per più di un periodo di vegetazione, di vegetali che originariamente non erano stati prodotti nell'azienda. Sono esclusi dalla «produzione» i materiali vegetali che sono stati acquistati e fino al momento della loro ulteriore cessione vengono solo stoccati senza l'intento di realizzare un ulteriore valore aggiunto, ovvero per la loro conservazione si applicano solo le misure di cura strettamente necessarie. La notifica della produzione è pertanto necessaria anche se la merce viene stoccata nell'azienda per più di un periodo di vegetazione.

³ Questi organismi nocivi sono menzionati nell'ordinanza OSaIV-DEFR-DATEC agli allegati 1-3.

- Anche le piante che non sono soggette al sistema del passaporto fitosanitario (ad esempio perché sono vendute sul posto a privati) devono essere registrate su CePa se vengono prodotte nella stessa superficie di produzione di merci che vengono messe sul mercato con un passaporto fitosanitario. Ciò significa che per ogni superficie di produzione annunciata nel sistema del passaporto fitosanitario, tutte le piante ivi prodotte devono essere registrate secondo la lista delle piante soggette all'obbligo di registrazione. Questo perché con il rilascio di un passaporto fitosanitario si attesta che la merce e il luogo di produzione (cioè la superficie di produzione) sono esenti da organismi di quarantena e che sono conformi alle disposizioni relative agli ORNQ.
- I vegetali che durante i mesi invernali vengono tenuti per conto dei clienti nelle serre dell'azienda, non devono invece essere notificati. Tuttavia raccomandiamo, se possibile, di non stoccare questi vegetali su superfici di produzione che sono registrate nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario e di adottare le necessarie misure igieniche (per evitare la trasmissione di organismi nocivi regolamentati a merci con passaporto fitosanitario).

6.2 Obblighi di tenere un registro



Principio

Le registrazioni descritte di seguito concernenti l'acquisto, la produzione e la vendita nonché le informazioni sul passaporto fitosanitario devono consentire alle aziende di rintracciare i fornitori e gli acquirenti del lotto. L'azienda deve quindi garantire la tracciabilità lungo la catena commerciale al livello precedente a monte e al livello successivo a valle.

Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono tenere un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto (art. 81 OSaIV). Nell'ottica della tracciabilità delle merci devono registrare le seguenti informazioni e conservarle per almeno tre anni:

- indicazioni concernenti l'azienda che ha fornito il lotto (almeno il suo nome), qualora non abbia prodotto essa stessa tutte le merci del lotto in questione (moltiplicazione in proprio);
 - indicazioni concernenti l'azienda cui il lotto in questione è stato fornito (almeno il suo nome);
 - informazioni contenute nei passaporti fitosanitari che l'azienda ha rilasciato e sostituito, ovvero: nome botanico, numero di omologazione, codice di tracciabilità (se disponibile), Paese di origine e organismo da quarantena rilevante per le zone protette nel caso del passaporto fitosanitario per le zone protette (p.es. nel caso del fuoco batterico).
- Se il passaporto fitosanitario ricevuto con il lotto o con la merce viene ceduto, i suoi contenuti non devono essere registrati e conservati. Se il passaporto fitosanitario è invece sostituito, le informazioni del passaporto nuovo e di quello originario devono essere conservate per almeno tre anni.



Queste registrazioni possono ad esempio:

- essere elenchi di acquisti e di vendite sotto forma di raccoglitori nei quali sono conservati fisicamente i documenti d'accompagnamento delle merci come fatture e bollettini di consegna;
- essere effettuate con sistemi elettronici (p.es. sistemi ERP).



Per agevolare l'adempimento degli obblighi di tenere un registro, l'azienda può concordare con i suoi fornitori che il contenuto del passaporto fitosanitario sia stampato in via suppletiva sul bollettino di consegna / sulla fattura. Questo però non sostituisce l'obbligo di apposizione del passaporto fitosanitario sul lotto o sulla singola merce.



I passaporti fitosanitari devono essere conservati fisicamente?

No. I passaporti fitosanitari non devono essere conservati fisicamente, solo i loro contenuti (p.es. elettronicamente, in un registro, ecc.).

Anche le aziende non omologate e i privati devono conservare le informazioni contenute nei passaporti fitosanitari?

No. L'obbligo di registrazione vige solo per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari. La tracciabilità è garantita solo lungo la catena commerciale; dal momento in cui i vegetali sono giunti all'utilizzatore finale, questa non è più garantita. Il SFF raccomanda tuttavia di registrare e di conservare comunque i passaporti e i loro contenuti.

Tracciabilità degli spostamenti di merci

In linea di massima, per gli spostamenti di materiale con obbligo del passaporto fitosanitario all'interno di un'azienda omologata (anche tra due siti diversi della stessa azienda) il passaporto fitosanitario non è prescritto. Tuttavia, si deve essere in grado di ricostruire gli spostamenti di materiale vegetale all'interno dell'azienda omologata (con un sistema o un'altra procedura) qualora dovesse essere rintracciata merce infestata da organismi nocivi regolamentati. Ciò significa che gli spostamenti all'interno di un'azienda devono essere registrati oppure devono poter essere ricostruiti, ad esempio, tramite un piano di produzione (deve cioè essere possibile descrivere gli spostamenti di una determinata specie vegetale all'interno dell'azienda). Su richiesta, le aziende omologate sono tenute a mettere a disposizione del SFF tali informazioni. Se, in caso di infestazione da parte di un organismo da quarantena, non fosse possibile ricostruire lo spostamento delle merci all'interno di un'azienda, potrebbe essere necessario bloccare l'intera azienda.

7 Piani di gestione dei rischi

I piani di gestione dei rischi sono uno strumento facoltativo per la promozione dell'autocontrollo delle aziende omologate. Garantiscono e rivelano un elevato livello di competenza e di consapevolezza delle aziende interessate nei confronti dei rischi relativi alla salute dei vegetali. Se un'azienda dispone di un piano di gestione dei rischi riconosciuto dal SFF, i controlli ufficiali (cfr. punto 5.4) sono effettuati solo ogni due anni, con conseguente diminuzione dei costi per l'azienda.

Un piano di gestione dei rischi deve contenere almeno i seguenti dati affinché possa essere riconosciuto dal SFF:

- a. dati sugli obblighi di tenere un registro (cfr. sopra);
- b. una descrizione dei processi di produzione e di messa in commercio della merce;
- c. i risultati dell'analisi dei punti critici dal profilo fitosanitario nei processi aziendali e dell'analisi delle misure già adottate per la riduzione del rischio fitosanitario correlato a questi punti e ancora da prendere;
- d. una descrizione delle misure adottate in caso di sospetto o di constatazione della presenza di organismi da quarantena (ed eventualmente di organismi da quarantena rilevanti per le zone protette);
- e. registrazioni concernenti casi sospetti e constatazioni di cui alla lettera d nonché relative alle misure adottate;

- f. un elenco dei compiti e delle competenze del personale per quanto concerne l'obbligo di notifica, le analisi fitosanitarie prima del rilascio di passaporti fitosanitari nonché il rilascio e l'apposizione dei passaporti;
- g. indicazioni concernenti la formazione del personale in riferimento alle lettere a–f.



Il SFF sta elaborando i dettagli concernenti i piani di gestione dei rischi nonché i relativi modelli (pertanto attualmente non è ancora possibile approvare piani di gestione dei rischi).

8 Formato e contenuto del passaporto fitosanitario

Per il formato e l'aspetto del passaporto fitosanitario vi sono precise prescrizioni spiegate nel dettaglio in questo punto. Esistono un passaporto «normale» e due passaporti speciali; uno per la zona protetta e uno per il materiale vegetale certificato ufficialmente.

Il SFF ha redatto diversi ausili sulle informazioni presenti in questo punto che fungono da supporto per il rilascio del tipo di passaporto corretto con i contenuti esatti:

- schemi decisionali nell'allegato 2;
- strumento online sotto www.plantpassport.ch.

8.1 Formato



Principio

Il passaporto fitosanitario deve avere la forma di un'etichetta (art. 75 OSaIV). Le aziende omologate appongono i passaporti fitosanitari da esse rilasciati in maniera ben visibile e permanente sulla singola merce o sul lotto prima della sua messa in commercio (art. 85 OSaIV).

Il materiale dell'etichetta del passaporto fitosanitario non è prescritto ma deve consentirne un'apposizione permanente sul lotto o sulla singola merce. Nella pratica ci sono le seguenti possibilità.

- Il passaporto fitosanitario può, ad esempio, essere apposto come etichetta adesiva, etichetta con asola, etichetta illustrata o etichetta a punta sul mazzo, sul contenitore (vaso, cassetta, container, ecc.), sul pacchetto o direttamente sulla merce. Nel caso delle etichette a punta i passaporti fitosanitari devono trovarsi nella parte superiore dell'etichetta; se non emergono dalla terra non sono subito visibili quindi non sono autorizzati.
- Non si deve trattare necessariamente di una nuova etichetta, il passaporto fitosanitario può anche essere integrato in etichette esistenti o stampato sul vaso o sull'imballaggio.
- Se lo stemma, la designazione «Plant Passport» e le lettere A-D sono prestampati, gli altri contenuti del passaporto fitosanitario possono essere inseriti a mano (ma devono essere chiaramente leggibili e permanenti).
- In linea di principio i passaporti fitosanitari possono anche essere rilasciati su carta se: (a) la carta apposta sul lotto o direttamente sulla merce è robusta e resistente agli eventi atmosferici (p.es. involucro di plastica); (b) i passaporti sono ben visibili nonché corrispondono ai modelli prescritti e (c) è garantita la tracciabilità della merce. In caso d'invio di un pacchetto, il passaporto fitosanitario può ad esempio essere rilasciato su carta se è inserito all'interno del pacchetto in cui è contenuta la merce ed è garantita la tracciabilità della merce.
- In casi eccezionali, se non è possibile apporlo fisicamente sul lotto o sulla singola merce (deve essere fornita una motivazione a riguardo al SFF all'atto dei controlli ufficiali), il passaporto fitosanitario può essere rilasciato su carta, ad esempio sul bollettino di consegna ed essere consegnato al cliente (senza apposizione fisica) con la merce (ovvero il passaporto cartaceo non può essere fornito in un secondo momento).
→ Esempio: i giardinieri o i giardinieri paesaggisti selezionano i vegetali richiesti dai loro clienti direttamente sulla particella di un vivaio invece di ordinarle precedentemente in un'azienda e quindi questi vegetali non sono sottoposti nel vivaio agli usuali processi di preparazione, inclusa l'etichettatura. Successivamente sono piantati dai giardinieri o dai giardinieri paesaggisti direttamente nei giardini dei clienti, senza essere trasportati per lunghi tragitti né immagazzinati temporaneamente.



Il passaporto fitosanitario deve essere chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate inalterabili e permanenti. Deve essere distinguibile da tutte le altre informazioni o etichette apposte sulla merce (ovvero essere separato perlomeno con un margine o un riquadro dalle altre indicazioni).

Nell'apporto sul lotto o sulla merce occorre inoltre prestare attenzione al fatto che il passaporto fitosanitario sia ben visibile (ovvero non può essere coperto).

Esempi di passaporti fitosanitari autorizzati



Quali tipi di etichetta sono autorizzati?


In linea di massima sono ammesse tutte le etichette esistenti (etichette con asola, a fascia, a punta, ecc.) a condizione che il passaporto fitosanitario sia ben visibile e le informazioni chiaramente leggibili. Sulle etichette a punta il passaporto fitosanitario deve essere integrato nella parte che spunta dal vaso (e non nella parte conficcata nella terra perché altrimenti non è immediatamente visibile).

Sulle fatture o sui bollettini di consegna devono essere indicate informazioni sul passaporto fitosanitario?

No. Tuttavia non è vietato indicare le informazioni del passaporto fitosanitario in via suppletiva anche sui documenti d'accompagnamento.

8.2 Passaporto fitosanitario «normale»

Il passaporto fitosanitario deve contenere i sei elementi seguenti:



Il passaporto fitosanitario deve corrispondere a uno dei modelli indicati nell'allegato 3, altrimenti non è autorizzato.



Modelli

Sulla pagina Internet del SFF www.salute-dei-vegetali.ch > *Passaporto fitosanitario* ([link diretto](#)) sono disponibili modelli per l'etichetta del passaporto fitosanitario.



Layout

Consigliamo alle aziende omologate di far controllare dal SFF il layout per i passaporti fitosanitari prima di procedere alla stampa. La bozza può essere inviata all'indirizzo e-mail phyto@blw.admin.ch. Altrimenti, se in sede di ispezione il passaporto fitosanitario dovesse essere ritenuto non conforme si dovrà procedere a sostituire le etichette.

Di seguito sono spiegati i singoli elementi del passaporto fitosanitario «normale».

8.2.1 Stemma

Nell'angolo in alto a sinistra è raffigurato lo stemma della Svizzera o la bandiera dell'UE (a colori o in bianco e nero). Lo stesso vale anche per il Principato del Liechtenstein.

8.2.2 Scritta «Plant Passport»

Nell'angolo in alto a destra è riportata la scritta in inglese «Plant Passport». La menzione in un'altra lingua ufficiale della Svizzera o dell'UE è facoltativa (ma deve essere separata dalla scritta in inglese con una barra, cfr. figura in alto).

8.2.3 Nome botanico o oggetto (lettera A)

Per la maggior parte delle specie vegetali è sufficiente l'indicazione del genere nel passaporto fitosanitario (p.es. «Malus» invece di «Malus domestica» per i meli).

Nel caso di vegetali per i quali vigono particolari condizioni per il passaporto fitosanitario a livello di specie, nel passaporto fitosanitario va indicato il nome del genere e della specie. Questo riguarda le specie seguenti:

- *Allium porrum* (porro)
- *Asparagus officinalis* (asparago)
- *Beta vulgaris* (barbabietola)
- *Capsicum annuum* (peperone)
- *Lavandula dentata* (lavanda dentata)
- *Olea europaea* (olivo)

- *Polygala myrtifolia* (poligala a foglie di mirto)
- *Pseudotsuga menziesii* (abete di Douglas)
- *Solanum lycopersicum* (pomodoro)
- *Solanum melongena* (melanzana)
- *Solanum tuberosum* (patata)

Il nome della varietà è facoltativo. Marchi e altre designazioni non possono invece essere indicati nel passaporto fitosanitario.

Nel caso di **miscele di diversi vegetali** (p.es. vasi di erbe misti e miscele di sementi) possono essere indicati diversi generi (ed eventualmente diversi Paesi di origine) nel passaporto fitosanitario. In questi casi non va rilasciato un passaporto fitosanitario separato per ogni genere. A determinate condizioni, si può anche indicare il nome botanico della famiglia (o i nomi botanici delle famiglie) invece dei generi (cfr. punto 8.3).

Qualora, in caso di merce con obbligo del passaporto fitosanitario, non si tratti di un vegetale o di una parte di esso, ma di un **oggetto** (p.es. legno), alla lettera «A» è presente la designazione dell'oggetto.

Per il mercato interno svizzero, a determinate condizioni, alla lettera «A» nel passaporto fitosanitario si può utilizzare anche la designazione «**Plantae**». Maggiori informazioni in merito sono disponibili al punto 8.3.

8.2.4 Paese e numero di omologazione (lettera B)

Alla lettera «B» devono figurare le seguenti indicazioni:

- il codice ISO a due lettere per il Paese («CH» per la Svizzera);
- un trattino;
- il numero di omologazione dell'azienda (attribuito con la decisione di omologazione).

8.2.5 Codice di tracciabilità (lettera C)

Il codice di tracciabilità alla lettera «C» è un codice scelto dall'azienda, costituito da lettere e/o numeri che (insieme ai documenti d'accompagnamento della merce) consente la tracciabilità della merce lungo la catena commerciale. Il codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario è obbligatorio per molti vegetali.

Come indica il nome, si tratta di un codice che, unitamente all'obbligo di tenere un registro, in caso di un'infestazione da organismi nocivi regolamentati, consente di risalire ai fornitori/produttori e agli acquirenti di un lotto. La modalità di composizione di questo codice è, in linea di principio, a discrezione dell'azienda omologata. Ai sensi del diritto sulla salute dei vegetali, il codice di tracciabilità è «un codice alfabético, numerico o alfanumerico⁴ che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato ai fini della tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale». Può ad esempio essere utilizzato come codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario il numero di mandato, il numero di bollettino di consegna o il numero di consegna.

⁴ S'intende un codice composto da numeri e/o lettere.

Il codice di tracciabilità è facoltativo se le merci:

- a. sono preparate e pronte per la vendita a utilizzatori finali privati che non ne fanno uso commerciale o professionale (“prodotti finiti”); e
- b. non rappresentano alcun pericolo di diffusione di organismi da quarantena o potenziali organismi da quarantena. Le merci a elevato rischio fitosanitario e per le quali pertanto è sempre necessario un codice di tracciabilità, sono disciplinate nell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) all’allegato 11. L’elenco è disponibile anche nell’allegato 4 del presente manuale.

Riassumendo, se le merci sono destinate ad acquirenti finali, che le utilizzano a scopi professionali o commerciali oppure a degli intermediari che proseguono la coltivazione delle merci, è sempre necessario un codice di tracciabilità, a prescindere dalla specie vegetale. Per esempio il materiale vegetale, destinato all’utilizzo agricolo o forestale, deve essere scortato da un passaporto fitosanitario recante un codice di tracciabilità alla lettera «C», mentre il codice di tracciabilità è facoltativo per le piante ornamentali destinate ai centri di giardinaggio e poi vendute a privati, o per le piante pronte per la vendita che sono piantate da giardinieri in giardini privati (ad eccezione delle merci a elevato rischio fitosanitario; vedi allegato 4 del presente documento).

Sulla base del codice di tracciabilità e delle rispettive registrazioni (acquisto, produzione e vendita), un’azienda, in caso di infestazione con un organismo nocivo regolamentato, deve essere in grado di fornire informazioni al SFF in merito (a) a chi gli ha fornito la merce infestata (fornitore) e (b) a quale azienda ha ceduto le merci infestate, o presunte tali. Ciò vuol dire che l’azienda deve essere in grado di garantire la tracciabilità delle merci interessate a monte (fornitore) e a valle (clienti). Per merci per le quali il codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario è facoltativo, l’azienda, sulla base delle sue registrazioni, deve poter ricostruire un elenco di possibili fornitori e acquirenti.

8.2.6 Paese di origine (lettera D)

L’indicazione «Paese di origine» fornisce importanti informazioni sul rischio fitosanitario di una merce. Nella pratica qui si indica il «Paese di produzione» con il codice ISO a due lettere⁵ (p.es. «CH» per la Svizzera).

Modifica del «Paese di origine» in caso di merce importata

In caso di merce commerciale prodotta al di fuori della Svizzera e che va direttamente in commercio, la Svizzera non può essere indicata come «Paese di origine». Quest’ultimo può essere modificato nel passaporto fitosanitario solo se sussiste un nuovo rischio fitosanitario perché:

- si svolge una fase di produzione come per esempio l’innesto o il travaso (irrigazione e concimazione non sono sufficienti); e/o
- la merce è stoccata per più di un periodo di vegetazione (non isolata).

Per le sementi, contrariamente al materiale vegetale, nel passaporto fitosanitario non può essere modificato il «Paese di origine».

8.2.7 Elementi integrativi (facoltativi)

Il codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario può essere integrato (ma non sostituito) da un codice a barre, un codice QR, un chip o un altro supporto di dati, agevolando così l’adempimento dell’obbligo di registrazione delle informazioni dei passaporti fitosanitari in entrata e in uscita.

⁵ In caso di un Paese non UE è possibile indicare anche il nome del Paese.

8.3 Facilitazione per determinati vegetali destinati al mercato svizzero (Plantae)

Per il mercato svizzero, alle condizioni elencate all'allegato 5, come facilitazione alla lettera «A» nel passaporto fitosanitario possono essere utilizzate anche unità tassonomiche superiori, come per esempio il nome della famiglia botanica o la scritta «Plantae». Tutte le aziende omologate in Svizzera possono utilizzare questa facilitazione, a patto che adempiano le condizioni elencate all'allegato 5. Nel quadro dei controlli amministrativi (cfr. punto 5.4) si verificherà se l'azienda effettivamente usa questa facilitazione e se adempie le condizioni necessarie.

→ Maggiori informazioni in merito sono disponibili nell'allegato 5.

8.4 Passaporti fitosanitari con più generi o specie

Dall'introduzione del nuovo diritto sulla salute dei vegetali nel 2020, in vari Paesi UE vengono sempre più spesso rilasciati contemporaneamente passaporti fitosanitari per più lotti (ovvero un passaporto fitosanitario per più generi o specie in una fornitura). In linea di principio, il rilascio di un solo passaporto fitosanitario per più generi o specie non è auspicato (eccetto per miscele come p.es. composizioni floreali o miscele di sementi) e non è raccomandato dal SFF. Tuttavia simili passaporti fitosanitari sono tollerati in Svizzera. Maggiori informazioni e importanti regole che devono essere osservate in merito sono disponibili all'allegato 6.

8.5 Passaporto fitosanitario per le zone protette


Per organismi nocivi particolarmente pericolosi che non sono già regolamentati come organismi da quarantena, a determinate condizioni, possono essere delimitate zone indenni da infestazioni dette zone protette (attualmente non ci sono zone protette in Svizzera). Determinate merci possono essere trasportate in queste zone protette solo se adempiono le esigenze più severe in materia di sicurezza e sono scortate da un passaporto fitosanitario per le zone protette.



Possono rilasciare passaporti fitosanitari per le zone protette solo le aziende autorizzate a tal fine dal SFF (o dal servizio fitosanitario competente del Paese interessato). Le domande possono essere inoltrate al SFF tramite CePa.

Nel passaporto fitosanitario per le zone protette (p.es. Canton Vallese per il fuoco batterico), in alto a destra deve figurare la scritta «Plant Passport – PZ» (ed eventualmente la traduzione in una lingua ufficiale svizzera; «PZ» è l'abbreviazione del termine inglese «protected zone»). Subito sotto deve figurare anche il nome scientifico o il codice OEPP⁶ del rispettivo organismo nocivo. Per il fuoco batterico, ad esempio, deve figurare «Erwinia amylovora» o «ERWIAM».

Esempio di un passaporto fitosanitario per le zone protette per piante ospiti del fuoco batterico:




⁶ Per i codici OEPP degli organismi nocivi cfr. <http://gd.eppo.int>

8.6 Combinazione con etichette di certificazione

Per il materiale vegetale certificato e le sementi certificate⁷, il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta di certificazione. Visto che quest'ultima contiene già le informazioni necessarie (p.es. per la tracciabilità della merce), la versione del passaporto fitosanitario da combinare con l'etichetta è molto semplificata e non prevede le lettere da A a D.

Di seguito è riportato un esempio di un modello predefinito di passaporto fitosanitario combinato con l'etichetta di certificazione (nell'allegato 3 sono riportati altri modelli).



Esempio di passaporto fitosanitario combinato con l'etichetta di certificazione:

 Passaporto fitosanitario / Plant Passport	
Servizio federale per le sementi e il materiale vegetale SFSV	
Materiale certificato	
Qualità CE	
Produttore – N. della partita:	CH-123456789 – AB-21-001
Nome:	Vivaio ABC
Nome botanico:	Malus domestica
Varietà / Clone:	Boskoop / giallo
Portainnesto / Clone:	Malus / Bittenfelder
Quantità:	10 pezzi di 1 anno
Anno di raccolta:	2021
N. etichetta:	123456-xyz
Vivaio ABC	
Via Esempio	Tel. +41 23 456 78 90
1224 Città Esempio	www.vivaioabc.frutta



Le etichette per il materiale standard (*Vitis*) e il materiale CAC⁸ non possono essere combinate con il passaporto fitosanitario. Devono essere rilasciate separatamente.

Il [promemoria n. 22](#) contiene informazioni importanti sul rilascio di passaporti fitosanitari ed etichette per il materiale di moltiplicazione delle piante di vite (materiale standard, materiale certificato s.l.). Il [promemoria n. 23](#) contiene informazioni importanti sul rilascio di passaporti fitosanitari combinati con etichette di certificazione ufficiale per il materiale di moltiplicazione di alberi da frutto (materiale certificato s.l.). Questi promemoria sono disponibili sotto www.salute-dei-vegetati.ch > *Passaporto fitosanitario* > *Documentazione* ([link diretto](#)).

⁷ Conformemente all'ordinanza sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151)

⁸ Categoria di materiale per il materiale di moltiplicazione di piante da frutto (*Conformitas Agraria Communitatis*), in Svizzera non ancora introdotta.

9 Rilascio di passaporti fitosanitari

9.1 Principi



- Le aziende omologate rilasciano autonomamente i passaporti fitosanitari (sono autorizzate sulla base dell'omologazione da parte del SFF).
- Ogni azienda può rilasciare passaporti fitosanitari solo per le merci che si trovano in azienda. Se, per esempio, i vegetali vengono forniti a borse dei fiori, il passaporto fitosanitario deve essere apposto sul lotto o sulla singola merce dal fornitore/produttore prima della fornitura alla borsa dei fiori.
- Deve essere rilasciato un passaporto fitosanitario per lotto. Se, per esempio, si vende una cassa contenente cento vegetali uguali (con la stessa origine) a un centro di giardinaggio, è sufficiente un solo passaporto fitosanitario. Quest'ultimo può però essere rilasciato anche per ogni singola merce.
- Un passaporto fitosanitario può essere apposto sul relativo lotto o sulla merce solo se:
 - l'azienda è omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari;
 - in caso di produzione propria o di ulteriore coltivazione delle merci la superficie di produzione è stata notificata al SFF in CePa ed è stata sottoposta a un controllo ufficiale;
 - la merce è indenne da organismi da quarantena e le disposizioni concernenti gli organismi regolamentati non da quarantena sono adempiute. → Ciò è garantito mediante un autocontrollo fitosanitario dell'azienda (cfr. sotto) e controlli ufficiali a cadenza regolare;
 - all'occorrenza sono adempiute ulteriori condizioni specifiche delle merci (cfr. punto 9.2; p.es. campionatura e analisi di laboratorio eseguite a cadenza regolare per determinate specie di vegetali in relazione all'organismo da quarantena *Xylella fastidiosa*). → Il SFF informa le aziende omologate di caso in caso su tali misure o condizioni.
- I passaporti fitosanitari per le zone protette possono essere rilasciati solo se l'azienda è autorizzata a tal fine dal SFF e sono adempiute le condizioni vigenti per la relativa zona protetta (il SFF, su richiesta, fornisce informazioni dettagliate in merito).
- Il rilascio di passaporti fitosanitari non è consentito per merci che non sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario (p.es. sementi di specie non soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario).



Cos'è un «lotto»? Chi definisce la dimensione del «lotto»?

Il lotto è definito nel diritto sulla salute dei vegetali come «l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile.» Un lotto è quindi un'unità di vendita di un determinato «prodotto» di un'azienda che può contenere solo un tipo di merce e deve essere omogeneo dal profilo della composizione e dell'origine. Per ogni lotto è prescritto un passaporto fitosanitario (in alternativa però può anche essere rilasciato per ogni singola merce).

Il mercato specifica la dimensione del lotto per la rispettiva merce vegetale. L'azienda decide la dimensione dei lotti di vendita per i propri clienti. Se, per esempio, sono venduti vegetali attraverso una borsa dei fiori, il venditore decide qual è il numero di pezzi minimo per prodotto (= lotto) che un cliente può acquistare come unità di vendita (esempio: pallet con 20 piante).

Esempi di lotti:

- un melo (se è offerto singolarmente al cliente per la vendita)
- un imballaggio con sei piante di lavanda (con la stessa origine) offerto alla borsa dei fiori come la più piccola unità di vendita (si può comprare sempre solo l'intero imballaggio, non la singola pianta)
- 1'200 cipolline da semina con la stessa origine cedute a un cliente in una fornitura
- composizione con diverse specie vegetali (composizione floreale)
- 50 confezioni di una miscela di sementi di diverse specie vegetali (ogni confezione ha sempre la stessa composizione, le singole specie di sementi hanno sempre la stessa origine) cedute tutte insieme in una fornitura

9.2 Condizioni specifiche delle merci per il passaporto fitosanitario

Per determinate merci devono essere adempite condizioni specifiche affinché possa essere rilasciato un passaporto fitosanitario.

Condizioni non specifiche della coltura

- Per vegetali con radici, piantati all'aperto, il luogo di produzione deve essere sottoposto a un controllo ufficiale onde accertare l'assenza di *Clavibacter sepedonicus* (marciume) e *Synchytrium endobioticum* (rogna nera della patata) (p.es. meli con radici prodotti su una particella all'aperto).

Condizioni specifiche della coltura

Le condizioni specifiche della coltura sono descritte dal SFF in promemoria separati.



Le condizioni specifiche delle merci per il passaporto fitosanitario in Svizzera sono disciplinate nei seguenti atti normativi:

- allegato 8a dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) in relazione agli organismi da quarantena;
- allegati 3 e 4 dell'OSaIV-DEFR-DATEC in relazione agli organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ);
- ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaiismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1) in riferimento agli organismi nocivi rilevanti principalmente per l'agricoltura e l'ortoflorovivaiismo esercitato a titolo professionale;
- ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2) in riferimento agli organismi nocivi rilevanti principalmente per le foreste;
- ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (ordinanza del DEFR sulle piante di vite; RS 916.151.3) in riferimento agli organismi nocivi rilevanti per le piante di vite.



Il SFF controlla se queste condizioni sono adempite nell'ambito del controllo regolare dell'azienda e per l'azienda omologata nel quadro dell'autocontrollo (cfr. punto 9.3). Prossimamente il SFF elaborerà per queste condizioni il relativo materiale informativo (promemoria) per le aziende.



Vegetali o sementi infestati da un organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ) non possono essere importati o messi in commercio a scopi commerciali (p.es. per la produzione agricola). Se invece i vegetali o le sementi sono destinati a scopi non commerciali (p.es. uso privato, ricerca, scopi formativi, ecc.), dal punto di vista legale questi possono essere messi in commercio con un passaporto fitosanitario, anche se sono infestati da un ORNQ. Ai fini di una buona pratica fitosanitaria, tuttavia, raccomandiamo di non mettere in commercio merci infestate da ORNQ.

9.3 Autocontrollo

Le aziende omologate devono effettuare controlli a cadenza regolare delle loro superfici di produzione e delle merci in relazione a organismi nocivi regolamentati. I risultati di questi autocontrolli devono essere registrati e conservati per almeno tre anni.



Il SFF elaborerà le relative direttive e il materiale informativo per le aziende omologate.

9.4 Apposizione dei passaporti fitosanitari

Nell'apposizione sul lotto o sulla merce occorre prestare attenzione al fatto che il passaporto fitosanitario sia ben visibile e fissato saldamente. Ad esempio, il passaporto fitosanitario sulle etichette a punta non può trovarsi nel terriccio.

9.5 Rimozione dei passaporti fitosanitari

Se si constata che una merce non adempie le condizioni per il passaporto fitosanitario (p.es. è infestata da un organismo nocivo regolamentato), il passaporto fitosanitario deve essere rimosso. Occorre inoltre informare immediatamente il SFF e l'azienda che ha rilasciato il passaporto. Le aziende omologate devono conservare i passaporti fitosanitari rimossi o le rispettive informazioni per almeno tre anni.

9.6 Sostituzione di passaporti fitosanitari

Fondamentalmente, un passaporto fitosanitario ricevuto può sempre essere sostituito con un passaporto fitosanitario proprio (con il proprio numero di omologazione alla lettera «B»), anche per le merci commerciali, a condizione che tutti i requisiti fitosanitari siano ancora soddisfatti e che sia garantita la tracciabilità verso il passaporto fitosanitario originale e verso gli acquirenti (cfr. punto 6.2). Per il «paese d'origine» alla lettera «D» vanno seguite le regole di cui al punto 8.2.6.

10 Obbligo di notifica delle aziende

Le aziende che importano, esportano o cedono merci vegetali in Svizzera, per le quali è necessario un certificato fitosanitario (per l'importazione da risp. l'esportazione in Paesi extra-europei) o un passaporto fitosanitario (per la cessione all'interno della Svizzera o nel commercio con l'UE), devono annunciarsi presso il SFF. Devono notificarsi anche le imprese di trasporto (persone e merci) che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono questo genere di merci tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. commercio online). Un'azienda che produce vegetali e li vende ad acquirenti professionali (o a privati tramite vendita a distanza) è invece soggetta all'obbligo di omologazione (cfr. punto 5).

Il [Promemoria n. 19](#) fornisce ulteriori informazioni in merito all'obbligo di notifica aziendale, nonché esempi di aziende che sono o non sono soggette a tale obbligo. Il modulo per la notifica e il Promemoria n. 19 sono disponibili al sito Internet www.salute-dei-vegetali.ch > *Obbligo di notifica aziendale* ([link diretto](#)).

Sono esentate dall'obbligo di notifica le aziende che cedono merci vegetali in piccole quantità⁹ esclusivamente e direttamente (non tramite vendita a distanza) a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali (privati). Ad esempio, le stazioni di servizio e i fioristi non sono tenuti a notificarsi. Sono pure esentate le aziende con obbligo di omologazione. Con l'introduzione di quest'obbligo, per il SFF è possibile informare le aziende sulle nuove prescrizioni e sui nuovi rischi fitosanitari (p.es. in caso di comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso).

⁹ Per «piccole quantità» s'intende l'intera quantità ceduta da un'azienda a tutti i suoi clienti. In questi casi si tratta di aziende la cui attività principale non è la vendita di vegetali.

11 Domande frequenti

Rilascio

Si deve rilasciare un passaporto fitosanitario per ogni singolo vegetale?

Il passaporto fitosanitario deve scortare ogni singolo lotto. Se a un centro di giardinaggio viene venduta una cassetta con 100 piante uguali, è sufficiente un unico passaporto fitosanitario. Non deve essere rilasciato un passaporto fitosanitario per ogni pianta, a meno che il lotto sia costituito da una sola pianta.

In un passaporto fitosanitario possono essere indicati più generi / specie?

Di norma, nel passaporto fitosanitario si indica un solo genere o una sola specie. Tuttavia, se la merce è una miscela di più generi o specie vegetali (p.es. una miscela di sementi o una composizione floreale), nel passaporto fitosanitario possono figurare più generi o specie. Il rilascio di passaporti fitosanitari con più generi o specie non è auspicato e non è raccomandato dal SFF. Tuttavia tali passaporti fitosanitari sono tollerati (cfr. allegato 6). La tracciabilità della merce lungo la catena commerciale deve essere garantita!

Deve ancora figurare la designazione «RP» sul passaporto fitosanitario delle merci commerciali?

No. La designazione «RP» (ovvero «replacement passport») dall'1.1.2020 non c'è più per il passaporto fitosanitario.

Sementi

Si possono cedere a privati sementi tramite vendita a distanza (p.es. commercio online) senza passaporto fitosanitario?

Se non si tratta di sementi dei generi e delle specie citati espressamente al punto 4.1, possono essere cedute senza passaporto fitosanitario per uso privato. Ad esempio, nel commercio online i semi di girasole in piccole confezioni possono essere venduti senza passaporto fitosanitario.

Ricerca/esperimenti: possono essere trasferiti senza passaporto fitosanitario semi a scopo sperimentale? Anche nell'UE?

Se non si tratta di sementi dei generi e delle specie citati espressamente al punto 4.1 e non si persegue un uso commerciale, possono essere trasferite senza passaporto fitosanitario, anche nell'UE.

Le sementi di *Pisum sativum* sono indicate nell'elenco dell'allegato 1 solo nel gruppo «produzione orticola». I piselli da foraggio sono soggetti all'obbligo del passaporto fitosanitario o no?

Determinati generi e specie di sementi sono soggetti all'obbligo del passaporto fitosanitario solo per specifici scopi di utilizzo (cfr. allegato 1). Le sementi di *P. sativum*, ad esempio, sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario solo se sono destinate alla produzione orticola agricola. Se si tratta tuttavia di sementi destinate alla produzione di alimenti per animali, non sottostanno all'obbligo del passaporto fitosanitario.

Tracciabilità

Se si acquista la stessa specie di piante da diversi fornitori e poi si mischia la merce in azienda, in caso di emergenza (infestazione da organismi da quarantena) è sufficiente consegnare al SFF un elenco dei possibili fornitori della merce infestata?

Fondamentalmente no. In caso di infestazione da organismi nocivi regolamentati di merci, per le quali è obbligatorio un codice di tracciabilità (cfr. punto 8.2.5), l'azienda deve essere in grado, sulla scorta delle informazioni contenute nel passaporto fitosanitario e dei documenti d'accompagnamento, di risalire al fornitore che ha concretamente effettuato la consegna dei vegetali. Se non è in grado di fornire queste informazioni, si deve partire dal presupposto che l'infestazione è avvenuta nell'azienda stessa dove vanno quindi adottate le misure di lotta necessarie. Nel caso di *Xylella fastidiosa*, ad esempio, ciò può avere conseguenze pesanti per l'azienda (blocco dell'azienda; maggiori informazioni su www.xylella.ch).

Le aziende, inoltre, hanno diritto al risarcimento dei danni provocati da misure della Confederazione soltanto se si sono attenute alle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali (incl. norme sul passaporto fitosanitario).

Documenti d'accompagnamento

Sulle fatture o sui bollettini di consegna devono essere riportate tutte le informazioni relative al passaporto fitosanitario?

No. Tuttavia non è vietato riportare le informazioni del passaporto fitosanitario in via suppletiva anche sui documenti d'accompagnamento.

Si può continuare a rilasciare passaporti fitosanitari su documenti d'accompagnamento (bollettini di consegna, fatture) o il passaporto fitosanitario deve figurare obbligatoriamente sul lotto (come etichetta)?

Dal 1° gennaio 2020 il passaporto va apposto su ogni lotto sotto forma di etichetta. Le informazioni del passaporto fitosanitario possono figurare in via suppletiva anche sui documenti d'accompagnamento, ma ciò non è prescritto dalla legge.

Altro

Un frutticoltore cede a un altro agricoltore nesti per l'innesto in un frutteto: i nesti necessitano di un passaporto fitosanitario?

Sì, ogni cessione a persone che utilizzano la merce a scopi commerciali e/o professionali è soggetta all'obbligo del passaporto fitosanitario.

Un privato o un'azienda cede dei nesti (marze) a un vivaio viticolo affinché li innesti e gli riconsegna le piantine innestate: i nesti necessitano di un passaporto fitosanitario?

Sì, ogni cessione a persone che utilizzano la merce a scopi commerciali e/o professionali è soggetta all'obbligo del passaporto fitosanitario. I vivai viticoli che ricevono ad es. dei nesti di varietà rare da parte di altre persone o aziende possono accettarle solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario (o con un'autorizzazione eccezionale del SFF, vedi cap. 4.4).

Ci sono altre domande?

In caso di domande è a vostra disposizione il Servizio fitosanitario federale (SFF), tel. +41 58 462 25 50, phyto@blw.admin.ch.

Allegato 1: Sementi soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario

Per la semina di determinate sementi delle specie e dei generi seguenti è prescritto un passaporto fitosanitario (anche per la cessione a privati tramite vendita a distanza):


- *Capsicum* L. (peperone)
- *Pinus* L. (pino)
- *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco (abete di Douglas)
- *Solanum lycopersicum* L. (sementi di pomodoro)
- *Solanum tuberosum* L. (sementi di patate)

Per la semina di determinate sementi delle specie e dei generi seguenti è prescritto un passaporto fitosanitario solo se destinate a un uso commerciale (p.es. per la produzione agricola):


1. Sementi per la produzione cerealicola agricola:
 - *Oryza sativa* L. (riso)
2. Sementi per la produzione orticola agricola:
 - *Allium cepa* L. (cipolla)
 - *Allium porrum* L. (porro)
 - *Phaseolus coccineus* L. (fagiolo di Spagna)
 - *Phaseolus vulgaris* L. (fagiolo)
 - *Pisum sativum* L. (pisello)
 - *Vicia faba* L. (favetta)
3. Sementi per la produzione commerciale di piante foraggere:
 - *Medicago sativa* L. (erba medica, alfalfa)
4. Sementi per la produzione agricola di piante oleose e da fibra:
 - *Brassica napus* L. (colza)
 - *Brassica rapa* L. (rapa)
 - *Glycine max* (L.) Merrill (soia)
 - *Helianthus annuus* L. (girasole)
 - *Linum usitatissimum* L. (lino comune)
 - *Sinapis alba* L. (senape bianca)
5. Sementi per la produzione commerciale di piante ornamentali:
 - *Allium* L. (porro)
 - *Helianthus annuus* L. (girasole)
 - *Prunus avium* L. (ciliegio)
 - *Prunus armeniaca* L. (albicocco)
 - *Prunus cerasus* L. (amareno)
 - *Prunus domestica* L. (pruno)
 - *Prunus dulcis* Batsch (mandorlo)
 - *Prunus persica* (L.) Batsch (pesco)
 - *Prunus salicina* Lindley (pruno giapponese, susino)
6. Sementi per la produzione agricola di piante da frutta:
 - *Prunus avium* L. (ciliegio)
 - *Prunus armeniaca* L. (albicocco)
 - *Prunus cerasus* L. (amareno)
 - *Prunus domestica* L. (pruno)
 - *Prunus dulcis* Batsch (mandorlo)
 - *Prunus persica* (L.) Batsch (pesco)
 - *Prunus salicina* Lindley (pruno giapponese, susino)

Allegato 2: Schemi decisionali per la scelta del tipo di passaporto fitosanitario corretto

Passaporto fitosanitario: necessario o no?



Quale tipo di passaporto fitosanitario per quali merci?




Lotto = l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile.

Un lotto è quindi un'unità di vendita di un determinato «prodotto» di un'azienda che ha sempre la stessa origine e la stessa composizione.


Allegato 3: Modelli di passaporti fitosanitari

La disposizione degli elementi nel passaporto fitosanitario deve orientarsi ai modelli predefiniti¹⁰.


1. Passaporto fitosanitario per la messa in commercio e l'importazione dall'UE

 Passaporto fitosanitario /
Plant Passport


A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine

 Passaporto fitosanitario /
Plant Passport


A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione



ABC-123456

C
D Paese di origine


 Passaporto fitosanitario / Plant Passport

A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione **C** Codice di tracciabilità **D** Paese di origine




 Passaporto fitosanitario / Plant Passport

A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione **C** Codice di tracciabilità **D** Paese di origine


 Passaporto fitosanitario / Plant Passport

A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine





 Passaporto fitosanitario / Plant Passport

A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine

 Passaporto fitosanitario /
Plant Passport

A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità **D** Paese di origine




 Passaporto fitosanitario /
Plant Passport

A Nome botanico / oggetto **C** Codice di tracciabilità
B CH–numero di omologazione **D** Paese di origine

¹⁰ Questi modelli sono fissati nell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) nell'allegato 10.

2. Passaporto fitosanitario per le zone protette


 Passaporto fitosanitario – ZP /
Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)

A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine


 Passaporto fitosanitario – ZP /
Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)


A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione


C ABC-123456
D Paese di origine


 Passaporto fitosanitario – ZP / Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)

A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione **C** Codice di tracciabilità **D** Paese di origine




 Passaporto fitosanitario – ZP / Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)

A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione **C** Codice di tracciabilità **D** Paese di origine


 Passaporto fitosanitario – ZP /
Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)

A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine





 Passaporto fitosanitario –
ZP / Plant
Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)

A Nome botanico / oggetto
B CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità
D Paese di origine

 Passaporto fitosanitario – ZP /
Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)



A Nome botanico / oggetto **B** CH–numero di omologazione
C Codice di tracciabilità **D** Paese di origine





 Passaporto fitosanitario – ZP /
Plant Passport – PZ
Organismo(i) nocivo(i)



A Nome botanico / oggetto **C** Codice di tracciabilità
B CH–numero di omologazione **D** Paese di origine

3. Passaporto fitosanitario combinato con un'etichetta di certificazione



4. Passaporto fitosanitario per le zone protette combinato con un'etichetta di certificazione





Allegato 4: Merci per le quali è sempre prescritto un codice di tracciabilità nel passaporto fitosanitario («merci a elevato rischio fitosanitario»)

Vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione (escl. sementi) di:

- *Citrus* sp.
- *Coffea* sp.
- *Lavandula dentata*
- *Nerium oleander*
- *Olea europaea*
- *Polygala myrtifolia*
- *Prunus dulcis*
- *Solanum tuberosum*

Allegato 5: Utilizzo della facilitazione Plantae in Svizzera

Per i vegetali che adempiono tutte le condizioni riportate di seguito, un'azienda alla lettera «A» nel passaporto fitosanitario può utilizzare anche unità tassonomiche superiori come, ad esempio, il nome della famiglia botanica o la scritta «Plantae».

1. Si tratta di vegetali destinati alla piantagione (escluse le sementi). Questa facilitazione **non** vale per altre merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario come sementi, agrumi con foglie e peduncoli, legno e vegetali o parti di vegetali non destinati alla piantagione.
2. La specie o il genere vegetale **non** figura nella seguente lista:

- <i>Acacia</i> sp.	- <i>Crataegus</i> sp.	- <i>Platanus</i> sp.
- <i>Acer</i> sp.	- <i>Cydonia</i> sp.	- <i>Polygala myrtifolia</i>
- <i>Albizia</i> sp.	- <i>Diospyros</i> sp.	- <i>Poncirus</i> sp.
- <i>Alnus</i> sp.	- <i>Eriobotrya</i> sp.	e loro ibridi
- <i>Amelanchier</i> sp.	- <i>Fagus</i> sp.	- <i>Populus</i> sp.
- <i>Annona</i> sp.	- <i>Ficus carica</i>	- <i>Prunus</i> sp.
- <i>Bauhinia</i> sp.	- <i>Fortunella</i> sp.	- <i>Pyracantha</i> sp.
- <i>Berberis</i> sp.	e loro ibridi	- <i>Pyrus</i> sp.
- <i>Betula</i> sp.	- <i>Fraxinus</i> sp.	- <i>Quercus</i> sp.
- <i>Caesalpinia</i> sp.	- <i>Hamamelis</i> sp.	- <i>Robinia</i> sp.
- <i>Casimiroa</i> sp.	- <i>Jasminum</i> sp.	- <i>Salix</i> sp.
- <i>Cassia</i> sp.	- <i>Juglans</i> sp.	- <i>Solanum</i> sp. e loro
- <i>Castanea</i> sp.	- <i>Lavandula dentata</i>	ibridi (solo le specie
- <i>Chaenomeles</i> sp.	- <i>Ligustrum</i> sp.	stolonifere o tuberifere)
- <i>Choisya</i> sp.	- <i>Lonicera</i> sp.	- <i>Sorbus</i> sp.
e loro ibridi	- <i>Malus</i> sp.	- <i>Taxus</i> sp.
- <i>Citrus</i> sp.	- <i>Mespilus</i> sp.	- <i>Tilia</i> sp.
e loro ibridi	- <i>Murraya</i> sp.	- <i>Ulmus</i> sp.
- <i>Clausena</i> sp.	- <i>Nerium</i> sp.	- <i>Vitis</i> sp.
- <i>Coffea</i> sp.	- <i>Olea europaea</i>	
- <i>Cornus</i> sp.	- <i>Persea</i> sp.	
- <i>Corylus</i> sp.	- <i>Pinus</i> sp.	

3. I vegetali sono preparati e destinati a utilizzatori finali che non ne fanno un uso professionale o commerciale (privati). Ciò vuol dire, in particolare, che i vegetali non sono destinati all'uso in agricoltura, nel bosco, nella produzione di fiori recisi o nella selezione o moltiplicazione a titolo commerciale.

Esempi:

- Cessione a un centro di giardinaggio di piante ornamentali pronte alla vendita che sono poi rivendute a privati.
- Cessione a un vivaista di piante ornamentali pronte alla vendita che sono poi utilizzate per la creazione (non a scopi commerciali) di giardini per i propri clienti.

4. I vegetali sono ceduti come «piccoli lotti» o in «piccole quantità». Si distinguono i seguenti casi:
 - il passaporto fitosanitario è rilasciato per ogni vegetale (p.es. stampato sul vaso / sull'imballaggio) (= situazione A negli esempi di applicazione, v. sotto).
 - Il passaporto fitosanitario viene rilasciato per lotto¹¹ (= situazione B negli esempi di applicazione, v. sotto) o per un'intera fornitura¹² (= situazione C negli esempi di applicazione, v. sotto) e deve essere adempiuta **almeno una** delle seguenti condizioni (solo una condizione deve essere adempiuta):

¹¹ Lotto = l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile. Un lotto è quindi un'unità di vendita di un determinato «prodotto» di un'azienda che ha sempre la stessa origine e la stessa composizione.

¹² Una fornitura è composta da uno o più lotti di un'azienda spostati con lo stesso mezzo di trasporto e indirizzati allo stesso destinatario.


- i lotti sono composti da al massimo 30 pezzi;
- nel complesso (ovvero a tutti i clienti) sono ceduti al massimo 1'000 pezzi all'anno del vegetale in questione.

Esempi:

- *Vende una pianta in vaso a un giardiniere paesaggista e su ogni vaso è stampato il passaporto fitosanitario.*
- *Vende una specie di vegetale in una borsa dei fiori e l'unità più piccola che offre al Suo acquirente (lotto) è composta da un mazzo di sei pezzi ed è dotata di un passaporto fitosanitario.*
- *Vende a un cliente 100 pezzi per fornitura di una determinata specie vegetale, il quantitativo annuo totale per tutti i clienti però non supera 1'000 pezzi di questa varietà vegetale.*
- *Ha una fornitura di diverse specie vegetali creata individualmente per il cliente (ovvero diversi lotti). Per ogni specie vegetale (ovvero specie del lotto) nella fornitura ci sono però in media al massimo 30 pezzi.*

5. Si garantisce che i vegetali non vengono esportati¹³. L'azienda è responsabile d'informare i clienti (p.es. con un'indicazione nei documenti d'accompagnamento della merce) del fatto che i vegetali con passaporti fitosanitari recanti la scritta «Plantae» non possono essere esportati. In tal modo è esclusa, in linea di principio, anche la vendita di questi vegetali via Internet (eccezione: il commercio online in Svizzera è limitato dal profilo tecnico dall'azienda ai clienti privati e questa limitazione è confermata per iscritto al SFF. Inoltre, sulla pagina Internet si segnala che i vegetali non possono essere esportati).

Esempio di un passaporto fitosanitario con la scritta «Plantae» come facilitazione

**Attenzione**

Se si tratta di vegetali importati (dall'UE o da altri Paesi) e rivenduti direttamente (nessuna ulteriore coltivazione, travaso o stoccaggio intermedio per più di una stagione), nel passaporto fitosanitario alla lettera «D» devono essere indicati tutti i Paesi di origine rilevanti.

Esempi di applicazione

Per determinati vegetali per i quali sono adempite tutte le condizioni indicate sopra, la facilitazione descritta Le consente di:

- stampare il Suo passaporto fitosanitario con la scritta «Plantae» sui vasi e utilizzare gli stessi vasi per molti generi e specie vegetali diversi, invece di dover stampare sui vasi un passaporto per ogni genere;
- stampare in anticipo le etichette con sempre lo stesso passaporto fitosanitario per diversi generi e specie vegetali e utilizzarle per ogni unità di vendita (lotto), invece di dover emettere un passaporto per ogni genere;
- rilasciare un passaporto fitosanitario con la scritta «Plantae» (concerne in particolare i vivai) per una fornitura globale con diversi generi e specie vegetali, invece di dover rilasciare un proprio passaporto fitosanitario per ogni unità di vendita o genere nella fornitura.

¹³ Se i vegetali, tuttavia, devono essere esportati dalla Svizzera, la Confederazione non è responsabile in caso di danni.


Allegato 6: Passaporti fitosanitari con più generi o specie


Conformemente all'ordinanza sulla salute dei vegetali, in linea di principio per ogni lotto deve essere rilasciato un passaporto fitosanitario separato (un passaporto fitosanitario può essere rilasciato anche per ogni singola merce). Un lotto può comprendere solo un tipo di merce e deve essere omogeneo dal profilo della composizione e della provenienza. Ciò vuol dire che un passaporto fitosanitario in linea di principio può essere rilasciato solo per un genere o una specie (eccetto se si tratta di una miscela di più generi o specie vegetali, come p.es. miscele di sementi o composizioni floreali).

Dall'introduzione del nuovo diritto sulla salute dei vegetali, in vari Paesi UE vengono sempre più spesso rilasciati contemporaneamente passaporti fitosanitari per più lotti (ovvero un passaporto fitosanitario per più generi o specie). Il rilascio di un solo passaporto fitosanitario per più generi o specie **non** è auspicato e **non** è raccomandato dal SFF. Tuttavia simili passaporti fitosanitari sono **tollerati** in Svizzera se si presta attenzione ai seguenti aspetti (inoltre si applica quanto indicato al capitolo 8):

- Il codice di tracciabilità è indicato per ogni singolo genere o per ogni singola specie (nel caso questo non sia facoltativo; cfr. punto 8.2.5). La tracciabilità della merce lungo la catena commerciale deve essere garantita!
- Il Paese di provenienza è indicato per ogni singolo genere o per ogni singola specie.
- Il passaporto fitosanitario deve essere apposto sul lotto o sulla singola merce. Il passaporto fitosanitario **non** può quindi essere riportato soltanto sulla fattura o sul bollettino di consegna ed essere consegnato ai clienti con la merce (senza apposizione fisica).
- In linea di principio il passaporto fitosanitario può anche essere rilasciato su carta se la carta apposta sul lotto o direttamente sulla merce è robusta e resistente agli eventi atmosferici (p.es. in un involucro di plastica) e il passaporto fitosanitario è ben visibile.

Di seguito sono riportati due **esempi** concreti di passaporti fitosanitari con più generi o specie tollerati in Svizzera.

 Plant Passport			
A	B	C	D
Capsicum annuum	CH-123456789		CH
Fragaria	CH-123456789		CH
Lonicera	CH-123456789	TB2115MS	DE
Prunus	CH-123456789	RT2024AS	CH
Solanum lycopersicum	CH-123456789		CH
Vinca	CH-123456789		NL

 Plant Passport		
B CH-123456789		
A	C	D
Lactuca		CH
Malus	AB76210RG	CH
Physalis		CH
Polygala myrtifolia	TZ98515UP	CH



Layout

Consigliamo alle aziende omologate di far controllare dal SFF il layout per i passaporti fitosanitari prima di procedere alla stampa. La bozza può essere inviata all'indirizzo e-mail phyto@blw.admin.ch. Altrimenti, se in sede di ispezione il passaporto fitosanitario dovesse essere ritenuto non conforme si dovrà procedere a sostituire le etichette.